



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

## Le notizie sotto il riflettore... in breve

### Pensione di reversibilità: chi non ne ha diritto e quando si perde

La pensione di reversibilità è riconosciuta ai parenti superstiti in caso di decesso del pensionato o assicurato. L'istituto è regolato dalla legge 335 del 1995 che ne disciplina le modalità di erogazione, la misura e i casi di esclusione. Fra i superstiti aventi diritto alla pensione del pensionato o del lavoratore vi sono, in via principale il coniuge e i figli, e, in via subordinata anche i fratelli e le sorelle.

Il diritto alla pensione di reversibilità sorge al momento del decesso del pensionato o del lavoratore avente diritto alla pensione (in questo caso si parla di pensione diretta calcolata dall'Inps sugli anni di contributi versati) e ha lo scopo di fornire sostegno economico alla famiglia qualora l'assegno dell'Inps sia importante fonte di reddito per il coniuge e per i figli.

Per godere della pensione diretta è però necessario che l'assicurato abbia versato almeno 15 anni di contributi nel corso della vita assicurativa o, in alternativa, almeno 5 anni di contributi di cui 3 negli ultimi cinque.

Per quel che concerne l'importo dell'assegno pensionistico, la pensione del defunto non viene però devoluta per intero ai familiari superstiti, ma ripartita secondo alcune percentuali, come previsto dalla legge, e in particolare:

- 60%, solo coniuge;
- 70%, solo un figlio;
- 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
- 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
- 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

Qualora abbiano diritto alla pensione di reversibilità altri parenti, le aliquote di reversibilità sono diverse:

- un figlio: 70%;
- due figli: 80%;
- tre o più figli: 100%;
- un genitore: 15%;
- due genitori: 30%;
- un fratello o sorella: 15%;
- due fratelli o sorelle: 30%;
- tre fratelli o sorelle: 45%;
- quattro fratelli o sorelle: 60%;

### FLASH nr. 45 – 2019

- Pensione di reversibilità: chi non ne ha diritto e quando si perde
- Piano cronici Marco Valerio
- Illegittimo il licenziamento del lavoratore che usa i permessi ex legge 104/1992 per far fronte a eventi imprevisti
- Per la definizione del procedimento di trasferimento ex legge 104/1992, rileva anche il comportamento pregresso dell'istante
- L'assenza ingiustificata dal posto di lavoro integra il danno all'immagine della P.A. oltre al danno patrimoniale
- Il dipendente è legittimato a impugnare una procedura selettiva per il conferimento di un incarico ad altro dipendente
- Criticità utilizzo buoni pasto elettronici
- Come ottenere telematicamente le prestazioni previdenziali
- Siulp Alessandria: Antonio Antonacci eletto nuovo Segretario Generale provinciale

- o cinque fratelli o sorelle: 75%;
- o sei fratelli o sorelle: 90%;
- o sette fratelli o sorelle: 100%.

Non hanno diritto (o lo perdono) alla prestazione di reversibilità:

- o il coniuge del defunto che contrae nuovo matrimonio (l'assegno verrà liquidato una tantum in due mensilità);
- o il coniuge che non percepisce l'assegno divorzile (per l'Inps se non si ha diritto a tale forma di sostegno economico non si ha diritto nemmeno alla pensione di reversibilità);
- o Il partner della coppia di fatto, benchè la legge riconosca un serie di diritti e doveri;

Sono, altresì, esclusi dal beneficio:

- o i figli di maggiore età (dopo i 18 anni), ad eccezione di coloro che frequentano le scuole medie superiori (dopo i 21 anni) e che sono iscritti all'Università o a scuole di livello universitario (dopo i 26 anni);
- o i figli che svolgono attività lavorativa o che frequentino tirocini formativi e di orientamento;
- o genitori che non abbiano ancora compiuto il 65 esimo anno di età, titolari di pensione diretta ovvero non siano a carico del defunto;
- o Fratelli e sorelle non coniugati che non siano inabili o titolari di pensione diretta.

### **Piano cronici Marco Valerio**

Anche quest'anno, il piano cronici Marco Valerio a sostegno dei figli dei colleghi più bisognosi, ha deliberato il suo importante contributo di sostegno solidale.

Sono state prodotte circa 827 domande, di cui ne sono state accolte ben 750.

Il totale della somma disponibile per poter predisporre una assistenza ai figli di questi colleghi, quest'anno ha raggiunto la cifra di circa 1 milione di euro.

Fermo restando il regalo natalizio di 80 € per tutte le domande accolte, per un importo di 60.000 € complessivo, 940.000 € sono stati distribuiti nelle cinque categorie di gravità delle varie patologie rappresentate già individuate anche negli anni precedente.

Al primo livello, categoria più bassa di gravità delle varie patologie, sono stati attribuiti 600 € con un incremento rispetto allo scorso anno pari a 100 €.

Al secondo livello, sono stati riconosciuti 1000 € di contributo, con un incremento rispetto allo scorso anno di 700 €.

Al terzo livello, È stato attribuito un importo di 1500 € con un incremento rispetto allo scorso anno di 400 €.

Al quarto livello, è stato riconosciuto un importo contributivo pari a 2300 €, con un incremento rispetto allo scorso anno pari a 500€;

infine, al quinto livello l'importo attribuito ammonta a 3000 € con un incremento rispetto allo scorso anno di 400 €.

Tutti coloro che intendono avere informazioni sulle singole pratiche, possono rivolgersi alla segreteria nazionale dove sono disponibili i nominativi dei singoli beneficiari.



#### **Sportello pensioni Siulp**

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

**sul nostro sito [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)**

## **Illegittimo il licenziamento del lavoratore che usa i permessi ex legge 104/1992 per far fronte a eventi imprevisti**



Il principio è stato annunciato dalla Cassazione con la sentenza 26956/2019. La vicenda di fatto ha visto la Corte d'appello di Salerno confermare l'illegittimità del licenziamento di un lavoratore dipendente che aveva utilizzato i tre giorni di permesso mensile ex l.104/1992 per far fronte alla natura imprevista e occasionale di un evento (infiltrazioni d'acqua nell'immobile di proprietà) che aveva determinato la necessità di svolgere i lavori nella proprio appartamento, sacrificando il tempo a disposizione per il padre.

Per la corte d'appello, tuttavia, la fattispecie in esame non appariva, in concreto, di gravità tale da giustificare la risoluzione del rapporto poiché, a giudizio della stessa, nessuna preordinata operazione diretta all'indebita fruizione dei permessi era stata posta in essere dal lavoratore.

Peraltro, per due dei giorni in contestazione non vi era prova del fatto che l'assistenza non fosse stata prestata o che fosse venuta meno la disponibilità della stessa per l'intero giorno o per gran parte del giorno, di talché era da escludere la natura concretamente abusiva dell'utilizzo dei permessi posta a base del recesso.

In altre parole, fermo restando il disvalore del fatto contestato, i giudici hanno rilevato la non proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto al fatto contestato.

Tale valutazione è stata confermata dai giudici della Sezione Lavoro della Cassazione con la Sentenza n. 26956/2019. Gli Ermellini hanno affermato che la verifica, in concreto, della condotta tenuta dal lavoratore in costanza di beneficio, della fruizione del permesso con modalità abusive, in quanto difformi da quelle richieste dalla natura e dalla finalità per cui il congedo è consentito, appartiene alla competenza ed all'apprezzamento del giudice di merito, al quale spetta anche formulare il giudizio di proporzionalità o di adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso e valutare l'idoneità di esso a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, anche in forza di disvalore sociale comunemente percepito (Cass. n. 509/2018).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata risultava logicamente e congruamente motivata e, pertanto, il ricorso del datore di lavoro era rigettato e confermata la pronuncia di merito.

## **Speciale convenzioni inverno 2019-2020**



**Sul nostro portale [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)  
tivate le ultime convenzioni stipulate per l'acquisto di skipass.**

## **Per la definizione del procedimento di trasferimento ex legge 104/1992, rileva anche il comportamento pregresso dell'istante**

Per valutare se il lavoratore che fruisce dei permessi per assistere il familiare con handicap in situazione di gravità, in base all'articolo 33, comma 5 della legge 104/1992, abbia diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, può essere valorizzato il suo comportamento pregresso.

La Cassazione (sentenza n. 26603/2019 del 18 ottobre 2019) ha ritenuto, in questo senso, indice della pacifica intenzione di voler prestare continuativa assistenza al familiare con handicap grave, il fatto che, nel periodo che ha preceduto la richiesta di trasferimento della sede di lavoro, la dipendente avesse usufruito di un periodo di maternità, di successivi otto mesi di distacco sindacale e, infine, di ulteriori sei mesi di congedo straordinario.

L'astensione ininterrotta dal lavoro protrattasi per oltre due anni da parte della lavoratrice – dapprima per maternità, quindi per distacco sindacale e, infine, per congedo straordinario – è sintomatico, secondo la Cassazione, della volontà di organizzare la propria esistenza in modo da poter continuare ad accudire il familiare affetto da grave handicap e seguirlo nelle attività della vita quotidiana e nelle terapie.

Alla luce di questi presupposti, per la Corte di legittimità risulta giustificata la richiesta del dipendente, al rientro in servizio dopo il lungo periodo di sospensione, di trasferimento in una sede prossima al domicilio del familiare da assistere. La contemporanea conferma della esistenza di sedi disponibili ove poter ricollocare il dipendente determina, per la Cassazione, il diritto indiscutibile alla scelta della sede di lavoro più vicina, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge 104/1992.

La norma stabilisce che il lavoratore dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravità abbia diritto, «ove possibile», di scegliere una sede di lavoro che gli consenta di avvicinarsi al domicilio della persona da assistere.

La controversia sottoposta alla Corte riguardava proprio questo elemento, ritenendosi da parte della società datrice di lavoro che l'avvicinamento di sede richiesto dalla dipendente non fosse «possibile» e, dunque, non potesse essere soddisfatto per ragioni di natura economica ed organizzativa, le quali erano destinate a prevalere rispetto alle esigenze private del dipendente.

Su questo presupposto la società aveva impugnato la sentenza d'appello che, accogliendo la domanda della lavoratrice, aveva confermato la condanna del datore di lavoro a trasferire la dipendente in una sede più vicina al domicilio della persona da assistere.

La Cassazione conferma il giudizio reso in appello e osserva che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, laddove emerga che la lavoratrice, alla luce del suo comportamento pregresso, aveva organizzato la propria esistenza allo scopo di poter accudire continuativamente la suocera, a prevalere debba essere il diritto del dipendente a scegliere la sede disponibile più vicina al domicilio del familiare con handicap.

[servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it) il portale dedicato agli iscritti  
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



## L'assenza ingiustificata dal posto di lavoro integra il danno all'immagine della P.A. oltre al danno patrimoniale

Chi si assenta illegittimamente dal posto di lavoro, non procura all'ente di appartenenza soltanto un danno patrimoniale ma lede anche l'immagine dell'amministrazione stessa. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 26956, depositata il 18.06.2019.

Contestualmente, con la stessa sentenza è cristallizzato il principio che l'allontanamento non registrato del dipendente pubblico dal posto di lavoro integra sempre il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.

La vicenda di fatto ha riguardato un dipendente pubblico che registrava la propria presenza sul posto di lavoro senza rendicontare gli allontanamenti avvenuti durante l'orario di servizio, cagionando un danno economico alla pubblica amministrazione datrice di lavoro.

Questi veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa dal Tribunale di Lecce per il reato di truffa poiché, nella qualità di dipendente pubblico, si allontanava con artifizii e raggiri dal posto di lavoro, senza registrare le interruzioni verificatesi durante l'orario stesso, percependo la retribuzione e i suoi accessori a danno della pubblica amministrazione.

La condanna veniva confermata in Appello e il successivo ricorso per Cassazione dichiarato inammissibile.

Nella motivazione della Sentenza della Cassazione si legge: " ..... Nel caso in esame, l'eccezione relativa alla considerazione che non è stato quantificato il danno economico non considera quanto motivatamente considerato dalla Corte territoriale, e cioè che "deve ritenersi significativo il danno all'immagine per il Comune di omissis derivante dalla reiterata assenza dal posto di lavoro dei due imputati siccome percepita dai cittadini, che hanno avuto anche la possibilità di notarli sulla pubblica via o, peggio, in pubblici locali in orari lavorativi" (pag.4 sentenza impugnata), richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'assenza reiterata dell'imputato aveva determinato un danno patrimoniale per l'ente, chiamato a retribuire una frazione della prestazione giornaliera non effettuata, e che non è necessario che il danno venga provato nel suo preciso ammontare; nessuna contestazione specifica è infine stata sollevata sui servizi di osservazione svolti dai carabinieri, per cui l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico."



Numero Verde  
800 754445

www.eurocqs.it

# FINANZIAMENTI FLASH

- CESSIONE DEL QUINTO
- PRESTITO CON DELEGA
- PRESTITI PERSONALI
- PRESTITI PENSIONATI

IN CONVENZIONE  
CON IL SIULP

DIREZIONE GENERALE ROMA  
Via A. Paolucci, 73/91 - 00146  
• Fax: 06 8020037 • info@eurocqs.it

PRESENTI IN TUTTA ITALIA

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

**EUROCCQS**  
GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUS

## **Il dipendente è legittimato a impugnare una procedura selettiva per il conferimento di un incarico ad altro dipendente**

In tema di procedure selettive, non può essere negata la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante in capo al dipendente che abbia agito in giudizio contro il conferimento di incarico ad altro dipendente, assumendo che il datore di lavoro abbia omesso il rispetto delle regole procedurali o si sia discostato dai criteri valutativi.

Il principio è stato cristallizzato dalla Corte di Cassazione – Sezione lavoro - con l'ordinanza 26966/19 del 22 ottobre 2019. -

Nella motivazione del provvedimento, si legge che da tempo la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla posizione giuridica soggettiva dell'aspirante alla promozione nell'ambito dell'impiego privato, ha evidenziato che a fronte dell'obbligo contrattuale del datore di lavoro di procedere alla valutazione comparativa dei titoli e della capacità professionale dei partecipanti alla selezione, sorge, in capo a ciascun candidato, una posizione soggettiva di credito, con la conseguenza che, ove la prestazione non venga correttamente adempiuta dal datore, il dipendente-creditore può esercitare sia l'azione di esatto adempimento, ai fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali, sia l'azione di risarcimento del danno (cfr. Cass. n. 4462/2004 e la giurisprudenza ivi richiamata).

I medesimi principi sono stati affermati in relazione alle procedure selettive bandite dal datore di lavoro pubblico, in merito alle quali è stato evidenziato che agli atti del datore, di natura negoziale, «si correlano diritti soggettivi e ciò comporta che il giudice ordinario, accertato l'inadempimento, ha anche il potere di adottare nei confronti della P.A. qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna ad un fare, data la sussistenza del diritto soggettivo dei lavoratori interessati al rispetto da parte della P.A. medesima, oltretutto del generale obbligo di correttezza e buona fede, dei criteri predeterminati nel bando per l'ammissione alla selezione, lo svolgimento delle prove, la selezione dei promovendi e così via, diritto che non riguarda quindi soltanto la formazione della graduatoria ma anche il tempo e l'ordine della promozione» (Cass. n. 4436/2018 e negli stessi termini Cass. n. 268/2019);

E' noto che «la valutazione dell'interesse ad agire deve essere effettuata con riguardo all'utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata, non rilevando la valutazione delle diverse, ed eventualmente maggiori, utilità di cui l'attore potrebbe beneficiare in forza di posizioni giuridiche soggettive alternative a quella fatta valere» (Cass. n. 10036/2015).

---

## **Criticità utilizzo buoni pasto elettronici**

In riferimento all'utilizzo del buono pasto elettronico ci sono pervenute segnalazioni in relazione ad alcune "criticità" rilevate sul territorio. In particolare, si è evidenziata la limitazione relativa alla loro spendibilità negli esercizi commerciali e al numero degli stessi esercizi che accettano i buoni stessi.

La problematica è stata rappresentata al Dipartimento con una nota ufficiale della Segreteria Nazionale del 26 maggio 2019.

Il Dipartimento della P.S. ci ha risposto con la nota 555/RS/01/100/5520 del 16 ottobre 2019. Ne riportiamo di seguito il testo:

“Con riferimento alla nota in epigrafe, la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria ha fatto presente che gli esercizi di ristorazione convenzionati con le società emittenti i buoni pasto elettronici non devono necessariamente corrispondere alla totalità degli esercizi esistenti sul territorio, ma devono essere in numero sufficiente a garantire la fruibilità del servizio sostitutivo della mensa obbligatoria. Relativamente al quesito circa la limitazione dei ticket spendibili per ciascun acquisto, si rammenta che il buono pasto rappresenta una modalità sostitutiva della mensa di servizio”.

## Come ottenere telematicamente le prestazioni previdenziali



Oggi non è più necessario recarsi agli sportelli Inps o presso consulenti e patronati e fare lunghe code di attesa per ottenere prestazioni previdenziali che richiedono pochi minuti.

Basta chiedere il PIN all'Inps e fare tutto comodamente da casa, tramite computer e accesso a internet, considerato che quasi tutte le operazioni dell'Inps sono oggi ottenibili per via telematica e quindi senza necessità di recarsi allo sportello.

Per richiedere l'accesso personalizzato al portale dell'Inps occorre registrarsi inserendo i propri dati (codice fiscale, indirizzo residenza, dati anagrafici, ecc.) sul sito istituzionale dell'istituto, recandosi allo sportello, chiamando il numero verde 803164 oppure online. La procedura è semplice e, una volta verificati i dati inseriti, l'Inps invierà una parte del PIN via email o SMS e l'altra via posta ordinaria all'indirizzo di residenza.

Una volta ottenuto il PIN Inps, l'utente potrà accedere al portale, aggiornare i propri dati anagrafici e i recapiti, ma soprattutto potrà consultare tutto ciò che riguarda la propria posizione contributiva, a cominciare dall'estratto conto, fino alla posizione lavorativa e alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

E' possibile anche scaricare moduli o compilare domande da presentare all'Inps per ottenere prestazioni economiche, quali gli assegni per il nucleo familiare, la Naspi o la pensione. Per questo, però, occorre convertire il PIN appena ottenuto da "ordinario" a "dispositivo".

In pratica, una volta ottenuto il PIN ordinario, sarà sufficiente convertirlo in "dispositivo" compilando il modulo "MV35 - Richiesta assegnazione codice PIN dispositivo per il cittadino" firmato da consegnare a mano agli sportelli Inps oppure da trasmettere online sul sito Inps dopo averlo scansionato insieme a un documento di riconoscimento in corso di validità. Una volta espletate le opportune verifiche, l'Inps nel giro di qualche giorno comunicherà la conversione del PIN personale in modalità dispositiva e a quel punto l'utente potrà effettuare tutte le operazioni previdenziali direttamente online e inoltrare agli uffici le comunicazioni che lo riguardano.

Con il PIN Inps, molte funzionalità dispositive possono essere sfruttate anche attraverso lo smartphone.

Grazie all'app Mobile Inps, scaricabile gratuitamente dal sito, l'Inps permette di utilizzare alcuni servizi presenti sul portale online. Recentemente la funzionalità mobile è stata arricchita anche con il servizio "pagamenti riscatti ricongiunzione e rendite", che consente il pagamento di tali contributi anche in modalità mobile tramite carta di credito, attraverso il Pos virtuale del gruppo bancario Intesa San Paolo.

Restano invece consultabili tutti i servizi presenti sul sito Inps, come la propria posizione contributiva, i propri dati anagrafici, le comunicazioni personali fra Inps e utente e tutta la modulistica. E', altresì, consultabile lo stato di prenotazione e avanzamento delle richieste, così come è consultabile da smartphone anche l'estratto conto relativo ai pagamenti per i contributi ai lavoratori domestici.

E' infine disponibile tramite smartphone il servizio di ricerca geolocalizzata, per visualizzare i punti pagamento Reti Amiche più vicini presso i quali è possibile versare i contributi per i lavoratori domestici, il riscatto di laurea e le ricongiunzioni, oppure acquistare e riscattare i Buoni Lavoro.

---

## Siulp Alessandria: Antonio Antonacci eletto nuovo Segretario Generale provinciale

Il Direttivo provinciale del Siulp di Alessandria ha eletto il nuovo Segretario Generale provinciale nella persona del collega Antonio Antonacci.

Nel ringraziare il Segretario uscente Massimo D'Angelo per l'eccellente lavoro sin qui svolto, formuliamo al neo Segretario i migliori auguri per un proficuo lavoro.

Numero Verde  
**800 754445**

[www.eurocqs.it](http://www.eurocqs.it)

# FINANZIAMENTI FLASH

**CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO**

IN CONVENZIONE  
CON IL **SIULP**

DURATA 120 MESI • TAN 3,70 %		
RATA	NETTO RICAVO	TAEG
<b>314,00</b>	<b>30.085,28</b>	<b>4,75</b>
<b>210,00</b>	<b>20.035,15</b>	<b>4,85</b>
<b>127,00</b>	<b>12.062,07</b>	<b>4,95</b>

Gli importi indicati negli esempi si riferiscono al prodotto corrente del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno (offerta valida fino al 30/06/2019).

Ex1: Rata mensile 314,00 € - numero rate 120 - TAN fissa 3,70% - Importo totale interesse 4.225,11 € - Oneri di distribuzione 753,00 € - Spese istruttoria 600,00 € - Imposta di bollo 10,00 € - TAEG 4,75% - Importo messo a disposizione del consumatore 30.085,28 - Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell'ultima rata 37.680,00 €.

Ex2: Rata mensile 210,00 € - numero rate 120 - TAN fissa 3,70% - Importo totale interesse 4.402,29 € - Oneri di distribuzione 365,00 € - Spese istruttoria 600,00 € - Imposta di bollo 10,00 € - TAEG 4,85% - Importo messo a disposizione del consumatore 20.035,15 - Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell'ultima rata 25.298,00 €.

Ex3: Rata mensile 127,00 € - numero rate 120 - TAN fissa 3,70% - Importo totale interesse 2517,86 € - Oneri di distribuzione 294,13 € - Spese istruttoria 300,00 € - Imposta di bollo 10,00 € - TAEG 4,95% - Importo messo a disposizione del consumatore 12.062,07 € - Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell'ultima rata 15.240,00 €.

**CESSIONE DEL QUINTO  
PRESTITO CON DELEGA  
PRESTITI PERSONALI  
PRESTITI PENSIONATI**



**PRESENTI IN TUTTA ITALIA**

Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questa offerta e dimostrare di essere un iscritto Siulp.

**DIREZIONE GENERALE ROMA**  
Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146  
• Fax: 06 59280637 • [info@eurocqs.it](mailto:info@eurocqs.it)

**FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI**

Eurocqs S.p.A. - sede legale in Via S. Felice 10, 00187 Roma, tel. fax: P.M. n. 075/7519100, iscritta al n. 117 del Registro Imprese di Roma e di cui al n. 118 del R. G. n. 3057/1992 "SIULP", capitale sociale Euro 2.200.000.000 interamente versato, società appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca - società a partecipazione paritetica e controllata dal Gruppo Mediobanca S.p.A. - Mediobanca partecipata con controllo paritetico. Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo descrittivo "Finanziamenti Personalizzati" di Eurocqs S.p.A. e al sito [www.eurocqs.it](http://www.eurocqs.it). A richiesta verrà consegnato gratuitamente una "copia bianca per la stampa" del contratto per la sottoscrizione del contratto. Gruppo IspA, servizi finanziari e nel rafforzamento di altri prodotti presso la Centrale SpA, oltre a quella di distribuzione di altre banche che intermediano finanziarie (quali, in tal'ultimo caso, sono i clienti contanti e clienti di SIULP) rapporti contrattuali e a osservare la validazione dei requisiti necessari alla conclusione del finanziamento.

